

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

**(Aggiornato e approvato dal Consiglio con Delibera del 24 maggio 2023)**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia (“Ordine”), di contributi, aiuti finanziari, sovvenzioni, sussidi nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura (denominati anche “interventi”), a persone, enti ed organismi pubblici e privati.

La decisione dell’Ordine è assunta sulla base di una valutazione discrezionale ed insindacabile, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Regolamento.

### **Art. 2 – Iniziative e settori di intervento**

Ai fini di cui all’art. 1, l’Ordine può intervenire specificatamente a sostegno di iniziative che riguardano:

1. la promozione di attività nel settore della formazione professionale, di rilievo per la categoria degli Ingegneri iscritti in qualsiasi settore e sezione dell’Albo, diverse dalle attività di formazione e aggiornamento professionale poste in essere direttamente dall’Ordine;
2. le attività a sostegno dello sviluppo del territorio, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il turismo, le attività produttive, le attività di marketing/pubblicitario, iniziative culturali, etc;
3. le attività a sostegno della protezione civile;
4. le attività a sostegno della difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente;
5. la valorizzazione di iniziative educative, sociali e culturali relative all’associazionismo, al volontariato, alla condizione giovanile, alle pari opportunità e al tempo libero;
6. il supporto a progetti di riqualificazione ambientale;
7. altre attività e iniziative di interesse.

L’Ordine non concede interventi di nessuna natura (cfr. art. 3) per iniziative, manifestazioni ed attività che:

- hanno esclusivamente finalità pubblicitarie o di promozione commerciale;
- si svolgono presso la sede del soggetto promotore laddove questo sia privato;

- sono organizzate, promosse, o sostenute da partiti o movimenti politici o religiosi, fondazioni, organizzazioni, comunque denominate, di notoria e diretta appartenenza politica o religiosa, o comunque hanno evidenti finalità politiche o religiose;
- perseguono finalità non coerenti con gli interessi della collettività o degli ingegneri iscritti all'albo.

L'Ordine non concede altresì interventi per eventi formativi proposti da Provider, come definiti dalle "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale - TESTO UNICO 2018" emanate dal CNI, salvo si tratti di iniziative di particolare valore o di particolare interesse per gli iscritti. Tale esclusione opera in via generale in ragione della sovrapposizione tra le finalità perseguite dai Provider e dall'Ordine in materia di formazione e della concorrenza che verrebbe a determinarsi a sfavore dell'Ordine stesso in caso di concessione di interventi da parte di quest'ultimo.

### **Art. 3 - Natura degli interventi**

Gli interventi dell'Ordine nei settori sopra indicati, si possono distinguere in:

- concessione di patrocinio senza intervento finanziario ad iniziative o progetti di particolare valore proposti da soggetti pubblici o privati;
- concessione di patrocinio con contributo finanziario per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative o progetti di particolare valore proposti da soggetti pubblici o privati;
- contributi finanziari una tantum a supporto delle iniziative ritenute di interesse per la categoria degli Ingegneri;
- finanziamento e co-finanziamento di iniziative i cui progetti vengono elaborati e realizzati in cogestione con altri soggetti, a prescindere dal livello di coinvolgimento dell'Ordine nella cogestione.

Il patrocinio consiste nell'autorizzazione a far uso del nome e del logo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia attraverso l'espressa indicazione, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, della dicitura "con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia".

È obbligo per il richiedente:

- a) utilizzare il logo trasmesso dalla Segreteria dell'Ordine con la delibera di concessione del patrocinio;
- b) far pervenire all'Ordine, prima dell'inizio dell'evento, la documentazione (locandine, brochure, pagine web, altro materiale divulgativo) circa la modalità di spendita del patrocinio e di utilizzo del logo.

Il patrocinio è revocato:

- a) se il richiedente, in sede di controllo da parte dell'Ordine, non produce la documentazione o le informazioni richieste;
- b) se il patrocinio e il logo dell'Ordine sono stati utilizzati per fini diversi da quelli per i quali è stata deliberata la concessione;
- c) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del patrocinio o allegato alla stessa risulta non veritiero.

L'intervento dell'Ordine può concretizzarsi anche in eventuali forniture di talune prestazioni tecniche.

Qualsiasi forma di intervento dell'Ordine a sostegno di iniziative potrà essere pubblicizzata attraverso mezzi di comunicazione on line, stampa, etc..

#### **Art. 4 – Modalità di intervento**

Gli interventi di cui all'art. 3 possono essere richiesti da persone, enti, organizzazioni e associazioni pubbliche o private oppure possono essere valutati autonomamente dall'Ordine laddove risultino di particolare interesse e/o utilità per gli iscritti.

Il soggetto richiedente deve trasmettere all'Ordine apposita richiesta redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e pubblicato sul sito dell'Ordine (allegato 1), che deve contenere:

- ogni notizia utile per l'esame dell'iniziativa proposta (sede, date, orari, durata, descrizione degli obiettivi perseguiti, le categorie cui è proposta la partecipazione e se questa sia gratuita o a pagamento, in caso di evento formativo accreditato l'ente accreditante e i crediti riconosciuti);
- piano economico-finanziario dell'evento redatto secondo lo schema allegato al presente Regolamento e pubblicato sul sito dell'Ordine (allegato 2), con indicazione degli eventuali contributi/sponsorizzazioni ottenuti o richiesti ad altri soggetti;
- la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a vincolare il contributo alle finalità per le quali è stato richiesto.

Laddove venga richiesto all'Ordine un contributo economico, l'istanza deve essere trasmessa almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa proposta.

L'Ordine può in ogni tempo effettuare controlli e richiedere informazioni e documentazione ulteriori in ordine al soggetto organizzatore e all'iniziativa per la quale è stata presentata l'istanza.

Laddove gli interventi vengano autonomamente valutati dall'Ordine, le indicazioni utili a valutarne l'interesse e/o l'utilità degli iscritti dovranno risultare da verbale di Consiglio.

#### **Art. 5 - Criteri di valutazione**

Fermo quanto disposto all'art. 2 del presente Regolamento, ai fini della concessione del patrocinio e/o del contributo economico richiesto, l'Ordine tiene conto dei seguenti criteri:

- ambito territoriale di rilevanza dell'iniziativa proposta (internazionale, nazionale, interprovinciale, intercomunale, locale);
- livello di interesse per gli iscritti;
- attinenza e coerenza dell'iniziativa con l'attività dell'Ordine;
- valore dell'iniziativa mediante valutazione del suo interesse pubblico complessivo dal punto di vista culturale, scientifico, economico, sociale e ambientale;
- integrità, moralità e posizionamento del soggetto percettore.

#### **Art. 6 - Assegnazione del contributo**

L'Ordine, nei limiti dell'accantonamento annuale indicato nella relativa posta di bilancio preventivo, determina discrezionalmente, con apposita delibera di Consiglio, l'entità del contributo da corrispondere al richiedente.

In ogni caso il contributo economico viene concesso per un importo non superiore alla metà del risultato passivo previsto per l'iniziativa ed attestato dal piano economico-finanziario presentato nell'istanza.

La concessione del contributo comporta l'onere per il richiedente di indicare nel materiale divulgativo dell'iniziativa la dicitura "con il contributo economico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia" accompagnata dal logo dell'Ordine.

Il richiedente ammesso a contributo è tenuto a realizzare l'iniziativa conformemente al programma illustrato nella domanda.

Qualora l'iniziativa avesse parziale effettuazione, l'Ordine dovrà deliberare la riduzione del contributo in relazione a quanto realizzato

o la sua revoca nel caso di mancata effettuazione dell'iniziativa stessa.

### **Art. 7 - Liquidazione del contributo**

L'erogazione del contributo nella misura indicata nella delibera di concessione avviene, sulla base di accordi raggiunti con il percettore, a completamento dell'iniziativa oppure in via anticipata rispetto alla sua realizzazione.

In entrambi i casi il percettore del contributo deve presentare all'Ordine il rendiconto finale redatto secondo lo schema allegato al presente regolamento e pubblicato sul sito dell'Ordine (allegato 2).

L'Ordine può richiedere la documentazione a supporto delle voci di spesa iscritte nel rendiconto finale.

Il contributo economico è revocato:

- a) se l'erogazione non è avvenuta nel termine di 12 mesi dalla delibera di concessione a causa della mancata presentazione del rendiconto finale o di altro fatto imputabile al richiedente;
- b) se il richiedente, in sede di controllo delle voci iscritte nel rendiconto finale, non produce la documentazione o le informazioni richieste dall'Ordine;
- c) se il contributo economico, se già erogato, è stato utilizzato per fini diversi da quelli per i quali è stato erogato;
- d) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del contributo economico o allegato alla stessa risulta non veritiero.

### **Art. 8 - Responsabilità**

La concessione del patrocinio e/o del contributo economico non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità da parte dell'Ordine che rimane estraneo all'organizzazione e alla gestione dell'iniziativa e a ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

### **Art. 9 - Interventi straordinari**

Il Consiglio dell'Ordine può disporre di partecipare alla realizzazione di progetti di rilevante interesse non previsti dal presente regolamento, motivando le ragioni del proprio intervento finanziario e fissando le modalità del procedimento di liquidazione.

#### **Art. 10 – Conformità al Regolamento e alla normativa di riferimento**

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti nel presente Regolamento deve risultare dalle delibere adottate dal Consiglio dell'Ordine.

In conformità alla normativa di cui al D.lgs. 33/2013 e alle previsioni di cui all'Allegato 2 alla Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2022, l'Ordine pubblica sul proprio sito istituzionale, sezione Consiglio Trasparente, le informazioni relative agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore ad Euro 1.000,00 (mille/00), con indicazione, per ciascuno di essi:

- del nome del soggetto beneficiario con i rispettivi dati fiscali;
- dell'importo del vantaggio economico corrisposto;
- della norma o titolo a base dell'attribuzione;
- della modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- del link al progetto selezionato;
- del link al curriculum vitae del soggetto incaricato.

È inoltre dovere dell'Ordine predisporre e pubblicare con cadenza annuale un elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore ad Euro 1.000,00 (mille/00).

#### **Art. 11 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore in data 24 maggio 2023

Allegati:

1. Modulo istanza patrocinio/contributo
2. Piano economico finanziario/rendiconto finale